



MiFID

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

MARZO 2011

INDICE

PREMESSA

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'	9
4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DI CONFLITTO D'INTERESSE	10
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	14
7. TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI LA BANCA FORNISCE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA	15
8. IL REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE	18
9. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	18
ALLEGATI	19

allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse

allegato 2: Sintesi della Conflict Policy per la clientela

PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA (di seguito “la Banca”) si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sè illeciti.

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle relazioni con altre norme e documenti;
- sintesi dei riferimenti normativi;
- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
- gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
- informativa (*disclosure*) dei conflitti di interesse cosiddetti “residuali”
- descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interessi che sorgono in concreto nel corso dell’operatività della Banca
- descrizione delle regole di aggiornamento della *Policy* e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nelle Linee guida per la gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la *Policy* di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy* di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- le Linee Guida per la gestione degli *Policy* sugli Incentivi fissano i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso in apposita disposizione interna.

Detta normativa è resa accessibile a tutto il personale della Banca e a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento.

Le linee guida della presente *Policy* saranno recepite in un documento di sintesi (art. 29, c.1, lett. i, Regolamento Intermediari), contenente le informazioni principali sulla *Conflict Policy* (di seguito "Sintesi della *Conflict Policy* per la clientela").

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID") e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito "D2").

Il Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'art. 21 della D2 stabilisce un "set" di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività.

In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- 1) **potenzialità del pregiudizio:** l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- 2) **perimetro della verifica:** il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono¹;
- 3) **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 21 individua cinque possibili tipologie (*c.d. lettere*) di conflitti di interesse nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso:
 - a) è probabile realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
 - b) presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
 - c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - d) svolge la stessa attività del cliente;
 - e) riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

¹ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo

L'obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi è assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della D2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni, all'organizzazione delle medesime (*si veda il capitolo – Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'art. 22 della D2 fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2 della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di *Conflict Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, darà evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 22, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h) della D2, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti le linee guida della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito documento ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse conformemente all'art. 22;
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 della D2, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l'art. 24 della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall'applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l'art. 18, comma 2, della MiFID.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della D2, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative oppure le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata *disclosure* secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 6 – Informativa sui conflitti di interesse*).

A questo proposito **la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano si è dotata di una struttura che garantisce la separatezza organizzativa tra le funzioni aziendali di controllo, prevedendo due organi:**

1) organo di revisione interna

2) organo di Risk Management e Conformità (*Compliance*)

Vi è inoltre una completa separatezza tra le funzioni sopracitate e le funzioni aziendali di business.

La Banca, in relazione alle proprie dimensioni ed alla complessità operativa di una banca locale, reputa non proporzionata l'adozione di barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e già orientate verso la separatezza funzionale. Per contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse vengono quindi utilizzati i Codici di Comportamento e Regolamentazione Interna già in essere, opportunamente modificati e/o richiamati. Il sistema dei controlli interni assicurerà inoltre adeguato presidio.

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle seguenti situazioni previste dall'art. 21 della D2, recepite nell'art. 24 del Regolamento congiunto:

- lettera a)** realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- lettera b)** siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- lettera c)** abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- lettera d)** svolgano la medesima attività del cliente;
- lettera e)** ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento;
- **Regolamento Organizzativo – Funzionale della Struttura.**

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I “servizi e attività di investimento” ed i “servizi accessori” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1) Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2) Negoziazione per conto proprio;
- 3) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 4) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 5) Gestione di portafogli;
- 6) Servizio di consulenza in materia di investimenti;

Le fattispecie di conflitto che potrebbero emergere nello svolgimento delle attività sopraelencate e l'elenco degli strumenti finanziari interessati dai potenziali conflitti sono dettagliati nella “Mappatura dei Conflitti di Interesse” riportata nell' **Allegato 1** alla presente Policy.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela**,
- il **“costo aziendale” delle soluzioni organizzative** definite,
- la **dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto**.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

1) **VIGILANZA SEPARATA DEI SOGGETTI RILEVANTI**, con misure organizzative volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti tramite la separatezza funzionale. Allo scopo sono utilizzate barriere di tre tipi: gerarchico, informatico e fisico.
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- adottare criteri di stesura dei piani di budget che garantiscano l’indipendenza del sistema retributivo - o di parte di esso, come prescritto dall’art. 24, comma 1e, del Regolamento Congiunto - dei singoli soggetti rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse, rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle *performance* degli strumenti finanziari collocati.
- eliminare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento. Allo scopo sono posti vincoli alle operazioni personali svolte da tale soggetto e viene creato il Registro delle Operazioni Personali affinché esse possano essere monitorate da apposita funzione aziendale (vedere a seguire punto 5)
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

2) **EMANAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE** agli operatori di *front office* riguardanti:

- il richiamo ad attenersi, nello svolgimento delle loro mansioni, al Codice Interno di Autodisciplina, al Codice Etico per la Disciplina della Responsabilità Amministrativa e alla manualistica operativa esistente.
- l’obbligo di attenersi a quanto disposto nella Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini

3) DISCLOSURE

Laddove le misure organizzative non siano sufficienti ad eliminare i conflitti e le misure di gestione dei conflitti esistenti citate ai punti 1 e 2 non consentano di escludere la possibilità che essi nuociano agli interessi dei clienti, la Banca esplicita al cliente, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti (vedere capitolo 7)

4) REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE:

La Banca crea e aggiorna l'elenco dei tipi di servizi di investimento, accessori o delle attività di investimento da lei svolti per i quali sia sorto (in passato) o possa sorgere (nel caso siano in corso) uno qualsiasi dei tipi di conflitto descritti al capitolo 4. Tale registro deve recare la casistica dei conflitti anche su base storica e l'elenco di tutte le operazioni effettuate dai clienti con gli strumenti finanziari che, per loro natura, pongono la Banca in una situazione di conflitto dei tipi descritti al capitolo 4. E' altresì previsto che la Banca tenga a disposizione tale registro per la consultazione da parte di coloro che ne facciano opportuna richiesta (vedere capitolo 8)

5) VERIFICA PERIODICA.

La funzione *Compliance* - costituita da una struttura organizzativa di indirizzo e controllo dedicata e indipendente - verificherà che il comportamento delle unità operative e dei singoli soggetti rilevanti, nonché il funzionamento delle procedure organizzative e delle strutture informatiche, garantiscano il rispetto della normativa in generale e dei punti sopracitati in particolare.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse individuati sono gestiti dalla Banca, tenuto presente il Criterio di Proporzionalità richiamato nel capitolo 3, attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Le procedure e le misure cautelative intraprese al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela e l'elenco degli strumenti finanziari interessati dai potenziali conflitti sono dettagliati nella "**Mappatura dei Conflitti di Interesse**" riportata nell' **Allegato 1** alla presente Policy.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel prossimo capitolo 7 del presente documento sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ritiene necessario rendere adeguata informativa alla clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti ad eliminare totalmente il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità mediante le quali verrà fornita tale informativa, la Banca specificherà le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel **Documento di Sintesi della Politica di Gestione dei Conflitti**. Tale documento sarà consegnato ai clienti contestualmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento.

In funzione degli orientamenti che saranno espressi dagli Organi di Vigilanza o con riferimento ad eventuali nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, che evidenziassero conflitti di interesse da rendere obbligatoriamente noti ai clienti, la Banca potrà esplicitare tale conflitti in relazione a ciascuna operazione. In questi casi, contestualmente all'erogazione del servizio di investimento, si **predisporrà una informativa specifica** (*c.d. disclosure*) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera.

Relativamente al collocamento di prodotti e strumenti finanziari assistiti da prospetto informativo, si utilizzerà l'eventuale formulazione di conflitto di interessi presente sul documento di sottoscrizione.

Sia l'informativa contestuale alla firma del contratto sui servizi d'investimento sia quella specifica contestuale all'erogazione di un servizio in potenziale conflitto non costituiscono un'autorizzazione a procedere, bensì unicamente una comunicazione di cui il cliente può tenere conto per decidere consapevolmente. Per le casistiche su cui sarà fornita informativa specifica, la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione, con rilascio di apposita attestazione.

Nel corso della revisione periodica della presente Policy, la Banca valuterà l'opportunità di inserire nel Documento di Sintesi sulla Politica di Gestione dei Conflitti nuove fattispecie di conflitto non incluse nella versione precedente. Ovviamente in caso di aggiornamento del documento di sintesi, le variazioni saranno comunicate alla clientela (si veda il successivo capitolo 9).

La Banca predisporrà in ogni caso un'informativa specifica nel caso decida di collocare o negoziare strumenti finanziari emessi da soggetto con il quale si è instaurato un accordo di finanziamento rilevante (si ritiene rilevante un rapporto tra le linee di credito accordate al "gruppo economico" di tale soggetto ed il patrimonio di vigilanza della Banca superiore al 3%).

7. TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI LA BANCA FORNIRA' INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse sono emerse le seguenti casistiche per le quali la Banca dovrà fornire adeguata informativa al cliente:

- 1) **Attività di collocamento, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza** che abbiano per oggetto:
 - a. Strumenti finanziari emessi dalla Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio
 - b. Strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari
 - c. Strumenti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante (dicesi *rilevante* un rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al soggetto o al suo "gruppo economico" e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa superiore al 3%)
- 2) **Attività di collocamento e consulenza su strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utili da un soggetto diverso dal cliente.**
- 3) **Gestioni di portafogli svolte dalla Banca** per conto dei clienti che prevedano la possibilità di inserire al loro interno strumenti finanziari della tipologia descritta ai punti precedenti

Nella pagina seguente sono schematizzate le modalità con cui la Banca informerà il cliente sui potenziali conflitti di interesse insiti nelle operazioni.

Si precisa inoltre che gli estremi di tutte le operazioni ricollegabili alle fattispecie descritte saranno inserite nel Registro dei Conflitti d'Interesse (vedere capitolo 8).

FATTISPECIE DI POTENZIALE CONFLITTO	COMMENTO e MODALITA'
<p>Casi 1a e 1b : Attività di collocamento, consulenza, negoziazioni in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini che hanno per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati, e certificati di deposito) emessi dalla Banca; - strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari 	<p>Si tratta di attività collegate alla raccolta del risparmio, che rappresenta il tipico oggetto dell'attività bancaria. Non appare necessario informare ogni volta il cliente sul fatto che si stanno collocando i propri strumenti, considerando l'ordinarietà di tale attività.</p> <p>In questa fattispecie rientrano le Obbligazioni emesse da Banca CRS SpA.</p> <p>La Banca informerà il cliente di tale situazione nel DOCUMENTO DI SINTESI sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse contenuto nella Prima Sezione dell'Informativa Contrattuale o, se risulterà opportuno secondo gli orientamenti degli Organi di Vigilanza, ad ogni operazione.</p>
<p>Caso 1c : Attività di collocamento, consulenza, negoziazioni in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante</p>	<p>Poiché il regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia non definisce il concetto di rilevanza per un finanziamento, è necessario stabilire un livello soglia che possieda caratteri di oggettività e significatività.</p> <p>A tale fine la Banca ritiene adeguato identificare questa fattispecie nel caso in cui il rapporto tra linee di credito accordate al "gruppo economico" del soggetto finanziato e il patrimonio di vigilanza della Banca, superi il valore soglia del 3%.</p> <p>Se si dovesse riscontrare tale fattispecie, la Banca informerà il cliente del conflitto di interessi nell' ATTESTATO COLLEGATO ALLO SPECIFICO ORDINE.</p>

FATTISPECIE DI POTENZIALE CONFLITTO	COMMENTO e MODALITA'
<p>Caso 2 : Attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utili da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi)</p>	<p>E' stato considerato che</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ si giustificherà la legittimità delle retrocessioni con apposita clausola contrattuale; ➤ la consulenza su questi prodotti ha l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio per il cliente ➤ si formulerà un'apposita policy sulla gestione degli inducements; ➤ il livello di tali utili sarà chiaramente comunicato ai clienti; ➤ si adegnerà il codice di comportamento per prevenire comportamenti che possano danneggiare i clienti; <p>Nonostante i presidi indicati, la Banca potrebbe trovarsi in conflitto di interessi relativamente ai diversi livelli di remunerazione offerti dalle controparti che potrebbero indurla a privilegiare specifiche tipologia di strumenti finanziari nel collocamento alla clientela.</p> <p>La Banca informerà il cliente di tale situazione:</p> <p>1) in ogni caso, nel DOCUMENTO DI SINTESI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE contenuto nella Prima Sezione dell'Informativa Contrattuale (con rinvio, per i dettagli, all' INFORMATIVA SULLA POLITICA DEGLI INDUCEMENTS contenuta nella Sesta Sezione dell'Informativa Contrattuale)</p> <p>2) su richiesta del cliente, mettendogli a disposizione il documento contenente la POLITICA SUGLI INDUCEMENTS</p> <p>3) se risulterà opportuno secondo gli orientamenti degli Organi di Vigilanza, ad ogni operazione, con specifica informativa.</p>
<p>Caso 3 : Gestioni di portafogli che prevedono la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d'affari.</p>	<p>I contratti di gestione prevedono la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari. Benchè siano previsti limiti precisi a questa possibilità, si ritiene corretto informare il cliente attraverso la DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA ALLE GESTIONI DI PORTAFOGLI.</p> <p>Oltre a ciò la Banca informerà il cliente di tale situazione nel DOCUMENTO DI SINTESI sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse contenuto nella Prima Sezione dell'Informativa Contrattuale</p>

8. Il registro dei conflitti di interesse

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un **registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.**

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione aziendale che avrà il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

La responsabilità della tenuta del registro dei conflitti d'interesse è affidata alla funzione di **Compliance**

9. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *Policy* e il connesso Documento di Sintesi per la clientela:

- con cadenza almeno annuale oppure
- ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati e che tale cambiamento generi o potenzialmente sia in grado di generare conflitti di interesse non previsti in precedenza.

Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse

Allegato 2: Sintesi della Conflict Policy per la clientela

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini	<p>La Banca è esposta a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-Bankitalia, sono le seguenti:</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p> <p>Per quanto concerne la lett. c), le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> emanazione di istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura richiamo al rispetto del Codice di Comportamento, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. utilizzo di procedure informatiche di interconnessione predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento e ricezione degli ordini, sul cui corretto utilizzo e funzionamento sono previsti controlli periodici. 	<ul style="list-style-type: none"> azioni quotate su mercati regolamentati nazionali e non obbligazioni, euroobbligazioni e titoli di stato quotati su mercati regolamentati nazionali derivati quotati su mercati regolamentati nazionali e non etf, diritti, warrants, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati nazionali obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali etf quotati su mercati regolamentati non nazionali

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Negoziazione per conto proprio</p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> formalizzazione della strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini dei clienti (Execution / Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i richiamo al rispetto del Codice di Comportamento emanazione di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione <i>versus</i> negoziazione conto proprio), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti. Tale circostanze dovrà comunque essere oggetto di informativa alla clientela. indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà; separatezza funzionale tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela. 	<ul style="list-style-type: none"> obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi pronti contro termine derivati non quotati

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamo al rispetto del Codice di Comportamento • emanazione di istruzioni operative al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela • indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. 	<p>Tutti gli strumenti finanziari previsti nella ID 1, ad eccezione di quelli esclusi dal servizio di consulenza "base" (delibera CdA 24/10/2007), come peraltro riportato nel Contratto Quadro per la Prestazione dei Servizi di Investimento, articolo 19.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4	Negoziazione per conto proprio	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri (ad esempio applicando prezzi più favorevoli ai venditori di prestiti obbligazionari sottoscritti quando questi si traducono in prezzi sfavorevoli per i successivi acquirenti. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. 	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> adozione di un processo di determinazione dei prezzi trasparente, oggettivo, non soggetto ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori e strutturato nel rispetto della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione di ordini (Execution / Transmission Policy); adozione di controlli periodici di quanto al punto precedente Nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza sarà resa nota ai clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti. 	<ul style="list-style-type: none"> Obbligazioni di propria emissione Altre obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi pronti contro termine derivati non quotati

ID	Servizi di investimento potenziale conflitto in	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	<p>Negoziazione per conto proprio</p> <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> <p>Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>Il modello operativo adottato prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le eventuali negoziazioni in conto proprio di titoli interessati dal conflitto indicato saranno svolte alle medesime condizioni del collocamento oppure saranno evitate fino al termine del periodo di collocamento. - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (negoziazione conto proprio versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca opererà in modo da non pregiudicare gli interessi dei clienti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazioni di propria emissione • Titoli emessi da terzi collocati dalla Banca

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6	<p>Negoziazione per conto proprio</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; d) la Banca svolga la medesima attività del cliente. 	<p>Secondo il principio di proporzionalità, la struttura organizzativa della Banca non prevede una netta separazione di compiti tra operatori addetti allo svolgimento del servizio di consulenza e quelli che possono prestare il servizio di negoziazione conto proprio di ordini.</p> <p>Tuttavia è prevista l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti / specifici strumenti finanziari negoziati in conto proprio.</p> <p>Nell'ipotesi in cui tale misura di gestione non sia sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela la Banca fornirà adeguata informativa (disclosure).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi • pronti contro termine

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
7	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p>	<p>La Banca può presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca (nel caso sia stato accordato un finanziamento "rilevante", cioè quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tali soggetti e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%). In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. La Banca renderà noti ai clienti gli incentivi considerati ammissibili tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Obbligazioni di propria emissione Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti d'affari e per i quali gli stessi soggetti pagano alla Banca incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
8	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>La Banca procederà ogniqualvolta sia possibile, nei confronti di tutti i clienti, con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari che permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamo al rispetto del Codice di Comportamento • emanazione di istruzioni operative al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela • indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. Sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. • Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. 	<p>Tutti gli strumenti finanziari oggetto di collocamento da parte della Banca.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
9	<p>Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p>	<p>Nello svolgimento del servizio di investimento in oggetto la Banca è esposta a situazioni di conflitto di interesse insiti nella prestazione del servizio collocamento stesso a favore della clientela, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del cliente, connesso alla garanzia prestata all'emittente degli strumenti finanziari trattati; • gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; • trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto. • trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. La Banca renderà noti ai clienti gli incentivi considerati ammissibili tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</p>	<p>Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti d'affari e per i quali gli stessi soggetti pagano alla Banca incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
10	<p>Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento con garanzia di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p> <p>In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari, così da limitare l'impatto che la garanzia prestata all'emittente potrebbe avere sul portafoglio di proprietà.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. 	<p>La Banca procederà ogniqualvolta sia possibile, nei confronti di tutti i clienti, con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari che permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamo al Codice di Comportamento • emanazione di istruzioni operative al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela • indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. Sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. • Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illeghittimi" è stata elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. 	<p>Tutti gli strumenti finanziari oggetto di collocamento da parte della Banca con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
11	Gestione di portafogli	<p>I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale portafogli di investimento della clientela, derivano dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante.</p> <p>Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.).</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	Nessuno.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
12	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p>	<p>L'esistenza di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di investimento in esame deriva dalla possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei clienti strumenti finanziari per i quali la Banca presta contestualmente attività di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In tali circostanze, infatti, la Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento; • potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo; • potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	Nessuno.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
13	Gestione di portafogli Negoziazione per conto proprio	<p>La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari genera conflitti di interesse in quanto, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; d) la Banca svolge la stessa attività del cliente. 	<p>L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure ai clienti circa l'esistenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.</p> <p>Misure organizzative:</p> <p>Nessuna: attualmente la Banca non offre alla sua clientela il servizio di Gestione Portafogli.</p>	Nessuno.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
14	Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	<p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti saranno oggetto di adeguata disclosure. Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotterà una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); • garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; • ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. 	Tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di quelli esclusi dal servizio di consulenza "base" (delibera CdA 24/10/2007) così come riportato nel Contratto Quadro per la Prestazione dei Servizi di Investimento, articolo 19.

DOCUMENTO DI SINTESI

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

PREMESSA

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*c.d. MiFID*), la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura e alla complessità dell'attività svolta (*c.d. criterio di proporzionalità*)

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; presso i locali della Banca, per i clienti che ne facciano richiesta, è possibile ottenere maggiori dettagli su tale strategia.

TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- 1) **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- 2) **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento** da parte della medesima unità operativa o del medesimo soggetto rilevante, che possono generare nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- 3) **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- 4) **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- 5) **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari.**

SOGGETTI RILEVANTI

La normativa, al fine di limitare il manifestarsi di conflitti d'interesse e di gestire quelli ineliminabili, introduce la nozione di *soggetto rilevante*, disponendo che chiunque possa essere definito tale sia soggetto a precise norme comportamentali e a vigilanza specifica da parte della Banca. Dicesi *soggetto rilevante* ogni Amministratore, Socio, Dirigente della Banca e qualsiasi altra persona fisica che intrattenga con la Banca un rapporto di lavoro dipendente o di agente mandatario.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- 1) **VIGILANZA SEPARATA DEI SOGGETTI RILEVANTI**, che si sostanzia in misure organizzative volte a:
 - impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti tramite la separazione funzionale. Allo scopo sono utilizzate barriere di tre tipi: gerarchico, informatico e fisico.
 - eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- adottare criteri di stesura dei piani di budget che garantiscano l'indipendenza del sistema retributivo dei singoli soggetti rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle *performance* degli strumenti finanziari collocati.
- eliminare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento. Allo scopo sono posti vincoli alle operazioni personali svolte da tale soggetto.
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

2) EMANAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE agli operatori di *front office* riguardanti:

- il richiamo ad attenersi, nello svolgimento delle loro mansioni, al Codice Interno di Autodisciplina e al Codice Etico per la Disciplina della Responsabilità Amministrativa e alla manualistica operativa esistente.
- l'obbligo di attenersi a quanto disposto nella Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini

3) DISCLOSURE. Laddove le misure organizzative non siano sufficienti ad eliminare i conflitti e le misure di gestione dei conflitti esistenti citate ai punti 1 e 2 non consentano di escludere la possibilità che essi nuociano agli interessi dei clienti, la Banca esplicita al cliente, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti (vedere alla voce "Informativa sui Conflitti d'Interesse")

4) creazione e aggiornamento del REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE, che contiene l'elenco degli strumenti finanziari offerti dalla Banca per i quali sia sorto (in passato) o possa sorgere (nel caso l'offerta sia in corso) uno qualsiasi dei tipi di conflitto descritti precedentemente. E' altresì previsto che la Banca tenga a disposizione tale registro per la consultazione da parte di coloro che ne facciano opportuna richiesta.

5) VERIFICA PERIODICA, effettuata dalla funzione *Compliance* (struttura organizzativa di indirizzo e controllo dedicata e indipendente), che il comportamento delle unità operative e dei singoli soggetti rilevanti, nonché il funzionamento delle procedure organizzative e delle strutture informatiche, garantiscano il rispetto della normativa in generale e dei punti sopracitati in particolare.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta, secondo il criterio di proporzionalità citato in premessa. Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative volte alla migliore gestione possibile dei conflitti d'interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione di alcuni servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Pertanto, in ottemperanza all'attuale normativa, che rende obbligatoria unicamente l'informativa preventiva alla messa in atto di operazioni in conflitto (*disclosure*), vengono di seguito elencate le fattispecie di conflitto d'interesse che potrebbero caratterizzare l'operatività della Banca.

- 4) Attività di collocamento, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza** che abbiano per oggetto:
- d.** Strumenti finanziari emessi dalla Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio
 - e.** Strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari
 - f.** Strumenti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante (dicesi *rilevante* un rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al soggetto o al suo "gruppo economico" e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa superiore al 3%)
- 5) Attività di collocamento e consulenza su strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utili da un soggetto diverso dal cliente.**
- 6) Gestioni di portafogli svolte dalla Banca** per conto dei clienti che prevedano la possibilità di inserire al loro interno strumenti finanziari della tipologia descritta ai punti precedenti

L'INFORMATIVA GENERICA SOPRARIPORTATA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DA PARTE DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DELLA BANCA, BENSÌ UNICAMENTE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI IL CLIENTE DEVE TENERE CONTO PER DECIDERE CONSAPEVOLMENTE SE E QUALI DEI SERVIZI FINANZIARI ELENCATI PORRE IN ESSERE.

Per i dettagli sulle attività di cui al **punto 2** si rinvia all' Informativa sulla Politica di Gestione degli Incentivi (**c.d. *Inducements***) contenuta all'interno del Contratto per la Prestazione dei Servizi di Investimento.

Inoltre la Banca si impegna ad informare il cliente contestualmente alla messa in atto dello specifico ordine, al verificarsi di:

- la fattispecie di conflitto di cui al **punto 1c**, oppure
- **fattispecie nuove**, in quanto non elencate in questo documento, oppure
- fattispecie già elencate ma per le quali risulti necessario, in ottemperanza all'orientamento degli Organi di Vigilanza.

In questa eventualità la Banca acquisirà di volta in volta la firma del cliente per presa visione dell'informativa.